

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI DIVISE DA LAVORO AL PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DEGLI SCUOLABUS

Art.1 – Il personale preposto alla guida degli scuolabus ha diritto alla fornitura del vestiario da lavoro nella misura e con la frequenza stabilita nei seguenti articoli:

Art.2 – Le divise da lavoro sono così composte:

DIVISA AUTUNNO / INVERNO

- n.2 paia di pantaloni;
- n.2 camicie;
- n.2 maglioni;
- n.1 paio di scarpe;
- n.1 giacca a vento;

DIVISA PRIMAVERA / ESTATE

- n.2 paia di pantaloni;
- n.2 camicie;
- n.1 paio di scarpe;
- n.2 giubbotti;

DOTAZIONE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI

- n. 2 tute da officina;
- n.1 paio di stivali;

Art.3 – La scadenza per il rinnovo degli effetti di vestiario è così stabilita:

DIVISE AUTUNNO / INVERNO

Pantaloni	rinnovo ogni due anni
Maglione	rinnovo ogni due anni
Camicie	rinnovo ogni anno
Scarpe	rinnovo ogni anno
Giacca a vento	rinnovo ogni tre anni

DIVISE PRIMAVERA / ESTATE

Pantaloni	rinnovo ogni due anni
Giubbotto	rinnovo ogni tre anni
Camicie	rinnovo ogni anno
Scarpe	rinnovo ogni anno

PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI

Tute	rinnovo ogni due anni
Stivali	rinnovo ogni due anni

Art.4 – Alle scadenze dei termini di cui all'art.3 gli effetti di vestiario in parola dovranno essere sottoposti a verifica del Responsabile del Servizio, il quale valuterà lo stato d'usura prima di procedere alla loro sostituzione.

Art.5 – Gli autisti sono tenuti a conservare i capi di vestiario loro assegnato con la massima cura ed ordine.

Qualsiasi danno arrecato per incuria agli stessi verrà addebitato al dipendente.

Art.6 – Presso il Responsabile del Servizio dovrà essere tenuto un apposito registro dove verranno annotati i capi di vestiario assegnati a ciascun dipendente e la data di scadenza per il rinnovo.